

Bruxelles, 9.8.2017  
C(2017) 5669 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 9.8.2017**

**che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia**

**CCI 2014IT05SFOP010**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 9.8.2017**

**che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia**

**CCI 2014IT05SFOP010**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2014) 9916 della Commissione, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia.
- (2) In data 24 maggio 2017, la Repubblica italiana ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui la Repubblica italiana proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 3, lettera c) oggetto della decisione di esecuzione C(2014) 9916. La modifica del programma operativo consiste principalmente nella possibilità di svolgere azioni nell'ambito degli investimenti territoriali integrati.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla possibilità di utilizzare l'investimento territoriale integrato, e descrive l'impatto atteso delle

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1304/2013<sup>2</sup>, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con la Repubblica italiana, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione del 30 ottobre 2014.

- (4) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza nella sua riunione del 16 maggio 2017 con procedura scritta, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.
- (5) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con la Repubblica italiana.
- (6) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile in conseguenza della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2014) 9916,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La frase introduttiva dell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2014)9916 è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 12 dicembre 2014, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 24 maggio 2017, sono approvati:".

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

### *Articolo 2*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 24 maggio 2017.

### *Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9.8.2017

*Per la Commissione*

*Karmenu VELLA*

*Membro della Commissione*

